



**Edizione di lunedì 26 Maggio 2025**

## **CONTABILITÀ**

### **Il bilancio della holding industriali**

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

## **GUIDA AGLI ADEMPIMENTI**

### **Deducibilità dell'Imu dal reddito d'impresa**

di **Alessandro Bonuzzi**

## **REDDITO IMPRESA E IRAP**

### **Rimborsi spese ai professionisti senza limiti massimi**

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

## **IVA**

### **Esenzione Iva importazione per le piccole spedizioni prive di carattere commerciale da Paesi terzi**

di **Marco Peirolo**

## **IMPOSTE SUL REDDITO**

### **Finanziamento dei soci sotto la lente del codice civile e del Fisco – III parte**

di **Andrea Bongi**

**CONTABILITÀ**

## ***Il bilancio della holding industriali***

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributarî

Rivista **AI Edition** - Integrata con l'**Intelligenza Artificiale**

**BILANCIO, VIGILANZA  
E CONTROLLI**

**IN OFFERTA PER TE € 117 + IVA 4%** anziché € 180 + IVA 4%  
Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta  
Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.  
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

**-35%**  
**Abbonati ora**

Ai sensi dell'articolo 162-bis, Tuir, si definiscono holding industriali, ovvero società di partecipazione non finanziaria, i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari. Tale condizione si verifica quando il valore contabile di bilancio delle partecipazioni in società industriali, commerciali o di servizi, eccede il 50% del totale dell'attivo patrimoniale. Oltre al valore contabile della partecipazione, occorre tener conto anche del valore contabile degli altri elementi patrimoniali della holding relativi a rapporti intercorrenti con le medesime società (ad esempio, crediti derivanti da finanziamenti). Per quanto attiene la struttura del bilancio e i Principi contabili adottati, le holding industriali (e le società che svolgono attività finanziaria non nei confronti del pubblico) predispongono i bilanci secondo lo schema del codice civile e applicano i principi Oic. Tuttavia, se a seguito delle novità di bilancio introdotte dalla L. 238/2021, è pacifica l'esclusione delle holding finanziarie dalle semplificazioni di bilancio previste per le c.d. microimprese, dubbi sussistono, invece, per le holding industriali. Infatti, uno degli aspetti da chiarire, su cui non vi è uniformità di giudizio al riguardo, attiene proprio alla possibilità per le holding industriali di beneficiare delle ulteriori semplificazioni previste per le c.d. microimprese.

L'articolo 162-bis, Tuir, contiene 2 differenti definizioni di *holding*, a seconda della natura delle partecipazioni detenute dalle stesse, ovvero:

- società di partecipazione finanziaria (c.d. *holding* finanziarie);
- società di partecipazione non finanziaria (c.d. *holding* industriali).

### ***Holding finanziarie: definizione***

Ai sensi dell'articolo 162-bis, comma 1, lettera b), Tuir, si definiscono *holding* finanziarie (ovvero, società di partecipazione finanziaria) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari.

L'esercizio in via prevalente dell'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari sussiste quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati (inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate) è superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale.

### **Holding industriali: definizione**

Sempre ai sensi dell'articolo 162-*bis*, Tuir, sono definite *holding* industriali (ovvero, società di partecipazione non finanziaria) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari (ad esempio, società industriali, commerciali o di servizi).

L'esercizio in via prevalente dell'attività di assunzione di partecipazioni in società industriali, commerciali o di servizi, ricorre quando l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti (unitamente agli altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi), è superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale, assumendo i dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso (c.d. *test* di prevalenza).

In particolare, secondo quanto affermato dall'Agenzia delle entrate, il *test* di prevalenza deve essere svolto:

- assumendo le partecipazioni al loro valore contabile (al netto delle svalutazioni e al lordo di rivalutazioni disposte da leggi speciali), senza tener conto del loro valore effettivo e/o fiscalmente riconosciuto;
- prendendo a riferimento i dati del medesimo bilancio, per cui si presenta la dichiarazione (risposte a interpello 40/E/2021 e n. 266/E/2021).

Come precisato nella risposta a interpello n. 40/E/2021, per la verifica della prevalenza dei requisiti richiesti dall'articolo 162-*bis*, Tuir, occorre fare riferimento ai "*dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso*".

Posto che tale valutazione deve essere operata al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi, il bilancio cui fanno riferimento i commi 2 e 3, articolo 162-*bis*, Tuir, è quello relativo all'esercizio sociale coincidente con il periodo d'imposta oggetto della dichiarazione, tenuto conto degli ordinari termini di scadenza per la presentazione della medesima.

### **ESEMPIO 1**

Così, ad esempio, in relazione alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2024, ai fini dell'inclusione, o meno, tra i soggetti di cui all'articolo 162-*bis*, Tuir, i dati rilevanti per il calcolo del *test* di prevalenza da parte della società saranno quelli estrapolati dal bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

Appurata la predetta condizione (valore delle partecipazioni eccedente il 50% dell'attivo), si potrà poi valutare se la società è:

- una *holding* finanziaria (società di partecipazione finanziaria), se è prevalente il valore delle partecipazioni in intermediari finanziari; ovvero
- una *holding* industriale (società di partecipazione non finanziaria), se è prevalente il valore delle partecipazioni in società industriali, commerciali o di servizi.

Tipologie di parametri utilizzati per determinare la prevalenza dell'attività industriale

Parametro quantitativo	Superamento della soglia del 50% del totale dell'attivo patrimoniale da parte dell'ammontare complessivo delle partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi.
Parametro qualitativo	Valore contabile delle partecipazioni in società industriali e valore contabile degli altri elementi patrimoniali relativi a rapporti intercorrenti con le medesime società.

Sempre ai fini del *test* di prevalenza:

- rilevano, tra gli "*elementi patrimoniali intercorrenti con le partecipate*" da considerare, tutti i finanziamenti erogati alle partecipate, anche ove il credito finanziario è stato allocato tra il circolante, pur essendo il finanziamento erogato a favore di una partecipata detenuta a scopo di investimento durevole (risposta a interpello n. 177/E/2022);

Questa interpretazione è finalizzata a evitare che una *holding* (sia di vertice sia di livello inferiore, c.d. *sub holding*) che, per statuto e per le attività concretamente svolte, ha la natura di *holding* industriale, possa essere riqualificata come "*finanziaria*" per effetto dell'eventuale presenza di rapporti finanziari in essere con le proprie partecipate, che rientrano nell'attività di gestione delle partecipazioni stesse.

- non rilevano gli impegni a erogare i fondi e le garanzie rilasciate verso le società partecipate, in quanto l'articolo 162, comma 3, Tuir, a differenza di quanto previsto dal comma 2 per le *holding* finanziarie, non ne fa espressa menzione (risposta a interpello n. 178/E/2022).

## ESEMPIO 2

La società Beta presenta al 31 dicembre 2024 i seguenti dati di bilancio:

- partecipazioni in istituti di credito (immobilizzazioni): 600.000 euro;
- partecipazioni in imprese industriali (immobilizzazioni): 850.000 euro;
- altre attività: 550.000 euro;
- totale attivo di bilancio: 2.000.000 di euro = 600.000 euro (partecipazioni immobilizzate in istituti di credito) + 850.000 euro (partecipazioni immobilizzate in imprese industriali) + 550.000 euro (altre attività).

La società Beta rientra nella definizione di società di partecipazione, in quanto risulta superato il *test* di prevalenza: valore complessivo delle partecipazioni 1.450.000 euro è maggiore del 50% dell'attivo di bilancio 1.000.000 euro = (2.000.000 euro \* 50%).

La società Beta, inoltre, risulta essere meglio inquadrata nella definizione di *holding* industriale, in quanto il valore della partecipazione in imprese industriali (850.000 euro) è superiore al valore delle partecipazioni in istituti di credito (600.000 euro).

### **Partecipazioni rilevanti per il *test* di prevalenza**

Occorre altresì precisare che, ai fini del *test* di prevalenza, rilevano soltanto:

- le partecipazioni iscritte nell'attivo immobilizzato, escluse, quindi, le partecipazioni iscritte nell'attivo circolante (risposte a interpello 266/E/2021 e n. 363/E/2021);

Resta inteso che le partecipazioni iscritte nel circolante devono essere incluse nel denominatore del rapporto, essendo comunque parte dell'attivo patrimoniale.

- le partecipazioni che, in precedenza iscritte tra le immobilizzazioni, sono state riclassificate tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni nelle more del loro smobilizzo.

### **ESEMPIO 3**

La società Gamma presenta al 31 dicembre 2024 i seguenti dati di bilancio:

- partecipazioni in istituti di credito (iscritte nell'attivo circolante): 600.000 euro;
- partecipazioni in imprese industriali (iscritte nelle immobilizzazioni): 850.000 euro;
- altre attività: 550.000 euro;
- totale: 2.000.000 di euro = 600.000 euro (partecipazioni iscritte nel circolante in istituti di credito) + 850.000 euro (partecipazioni immobilizzate in imprese industriali) +

550.000 euro (altre attività).

La società Gamma è esclusa dalla definizione di società di partecipazione, in quanto non risulta superato il *test* di prevalenza: valore complessivo delle partecipazioni immobilizzate 850.000 euro è inferiore al 50% dell'attivo di bilancio 1.000.000 di euro = (2.000.000 euro \* 50%)

### **Schemi di bilancio e criteri di valutazione**

Per quanto attiene la struttura del bilancio e i Principi contabili adottati, si precisa che le *holding* industriali (e le società che svolgono attività finanziaria non nei confronti del pubblico) sono tenute:

- alla redazione dei bilanci secondo lo schema del codice civile;
- ad applicare i Principi contabili nazionali (Oic).

Diversamente, gli intermediari finanziari (e le *holding* finanziarie agli stessi assimilati) utilizzano la struttura di bilancio delle banche e i criteri Ifrs, a eccezione dei Confidi minori e delle società di microcredito che utilizzano i criteri Oic.

Il bilancio civilistico di una *holding* industriale è redatto secondo gli schemi classici della IV Direttiva.

Ne deriva che, ad esempio, le componenti finanziarie come interessi, dividendi e plusvalenze, troveranno collocazione nel gruppo C.

Si deve segnalare come importanti novità abbiano, nel recente passato, interessato il bilancio delle *holding*, in quanto il Legislatore è intervenuto sul tema con la L. 238/2021 (c.d. Legge europea 2019/2020), introducendo disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

In particolare, l'articolo 24, comma 2, L. 238/2021, ha modificato le norme del codice civile relative al bilancio, aggiungendo, dopo il comma 4, articolo 2435-ter, cod. civ., il seguente comma 5:

*“Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell'articolo 2435-bis e dal secondo comma dell'articolo 2435-bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D”.*

La modifica normativa ha interessato le imprese di partecipazione finanziaria c.d. *holding* statiche (ovvero, che non esercitano alcuna attività sulle società partecipate), le quali non

possono, pertanto, accedere alle semplificazioni di bilancio previste per le microimprese.

Brevemente, si ricorda che possono accedere alle semplificazioni previste per le microimprese, le società che:

? non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati; e

? nel primo esercizio o, successivamente, per 2 esercizi consecutivi, non hanno superato 2 dei seguenti limiti (come modificati dall'articolo 16, comma 1, D.Lgs. 125/2024, con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2024):

· totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 220.000 euro (in precedenza 175.000 euro);

· ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro (in precedenza 350.000 euro);

· dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Semplificazioni previste per il bilancio abbreviato microimprese

Stato patrimoniale	Schema previsto per il bilancio abbreviato, esclusa: – voce “A.VII – <i>Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi</i> ”.
Conto economico	Schema previsto per il bilancio abbreviato, escluse: – voce “D.18.d – <i>Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati</i> ”; – voce “D.19.d – <i>Svalutazioni di strumenti finanziari derivati</i> ”.
Rendiconto finanziario	Esonero.
Nota integrativa	Esonero, salva l'indicazione (in calce allo Stato patrimoniale) di impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale e dei compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci.
Relazione sulla gestione	Esonero, salva l'indicazione (in calce allo Stato patrimoniale) di azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute dalla società e acquistate o alienate dalla società nel corso dell'esercizio.
Criteri di valutazione	Facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale (anziché con il criterio del costo ammortizzato). Non sono applicabili le disposizioni sulla valutazione degli strumenti finanziari derivati.

Si tratta di una novità particolarmente significativa in quanto le *holding*, anche se strutturate in forma di Spa, tendono a ricadere nella tipologia della microimpresa, magari non tanto per la soglia dell'attivo, che potrebbe essere facilmente superata, quanto per il fatto che le stesse spesso non sono dotate di personale dipendente o, al massimo, ne annoverano 1 o 2, e, inoltre, non generano ricavi tali da superare la soglia. Se è pacifica l'esclusione delle *holding*

finanziarie dalle semplificazioni di bilancio previste per le microimprese, dubbi sussistono, invece, per le *holding* industriali. Infatti, uno degli aspetti da chiarire, su cui non vi è uniformità di giudizio al riguardo, attiene proprio alla possibilità per le *holding* industriali di beneficiare delle semplificazioni microimprese.

Il dubbio deriva dal fatto che, il comma 5, articolo 2435-*ter*, cod. civ., inserito dall'articolo 24, comma 2, lettera c), L. 238/2021, esclude dalle semplificazioni previste per le c.d. microimprese (in precedenza richiamate) gli “*enti di investimento*” e le “*imprese di partecipazione finanziaria*”.

Al riguardo, si ritiene opportuno richiamare le nozioni di “*enti di investimento*” e di “*imprese di partecipazione finanziaria*” contenute nella Direttiva 2013/34/UE, secondo cui si definiscono “*enti di investimento*”:

- le imprese il cui unico oggetto è l'investimento dei propri fondi in valori mobiliari diversi, valori immobiliari e altre attività con l'unico scopo di ripartire i rischi d'investimento e di far beneficiare i loro investitori dei risultati della gestione delle loro attività;
- le imprese collegate a enti di investimento a capitale fisso, se l'unico oggetto di tali imprese collegate è l'acquisto delle azioni completamente liberate emesse da tali enti di investimento;

Nella nozione di “*enti di investimento*” potrebbero rientrare figure che si riscontrano con una certa frequenza, rappresentate dalle c.d. “*società di gestione dei portafogli finanziari*”, per le quali è stata esclusa la natura di società di partecipazione, ai sensi dell'articolo 162-*bis*, Tuir (risposte a interpello n. 266/E/2021 e n. 363/E/2021).

Sempre secondo la Direttiva 2013/34/UE, rientrano, invece, nella definizione di “*imprese di partecipazione finanziaria*”, le imprese che:

- hanno quale oggetto sociale (o meglio l'attività esercitata) unicamente quello di acquisire partecipazioni in altre imprese, nonché della gestione e valorizzazione di tali partecipazioni;
- svolgono le predette attività senza alcun'ingerenza diretta o indiretta nella gestione delle partecipate e senza alcun pregiudizio dei diritti che l'impresa di partecipazione finanziaria possiede in qualità di azionista.

Alla luce di quanto appena esposto, molte *holding* industriali, pur rientranti nei limiti dimensionali previsti per le microimprese, hanno preferito, comunque, beneficiare delle sole semplificazioni previste per i bilanci in forma abbreviata.

Si ricorda che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, le società che:

? non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati;



? nel primo esercizio o, successivamente, per 2 esercizi consecutivi, non hanno superato 2 dei seguenti limiti (come modificati dall'articolo 16, comma 1, D.Lgs. 125/2024, con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2024):

- totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 5.500.000 euro (in precedenza 4.400.000 euro);
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 euro (in precedenza 8.800.000 euro);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Semplificazioni previste per il bilancio abbreviato

Stato patrimoniale e Conto economico  
Semplificazione degli schemi.

Rendiconto finanziario	Esonero.
Nota integrativa	Limitazioni di informativa sulle operazioni realizzate con parti correlate.
Relazione sulla gestione	Esonero, se la Nota integrativa riporta il numero e il valore delle azioni possedute.
Criteri di valutazione	<ul style="list-style-type: none"><li>– titoli: costo di acquisto;</li><li>– crediti: valore di presumibile realizzo;</li><li>– debiti: valore nominale;</li><li>– facoltà di adottare il criterio del costo ammortizzato, previa menzione nella Nota integrativa.</li></ul>

Anche aderendo a questa soluzione, ovvero quella di accedere alle semplificazioni del bilancio abbreviato (pur potendo invocare le condizioni per l'accesso alle semplificazioni microimprese), si pone l'ulteriore problema che, secondo il dettato del nuovo comma 5, articolo 2435-ter, cod. civ., non trova applicazione per le *holding* il comma 6, articolo 2435-bis, cod. civ., a mente del quale:

“Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione”.

L'intersezione delle varie normative porta a un effetto, invero, originale: le *holding* sono escluse dal bilancio delle microimprese, ma pur ricadendo nel bilancio in forma abbreviata, sono gravate da un ulteriore onere, consistente nella predisposizione della relazione sulla gestione.

### **Regime fiscale *holding* industriali**

Il regime fiscale delle *holding* industriali si ricava “per differenza”, ovvero considerando inapplicabili le norme specifiche previste per gli intermediari finanziari, alle quali le *holding*

finanziarie sono assimilate sotto il profilo fiscale. In altre parole, poiché non rientrano tra gli intermediari finanziari, le *holding* industriali non sono tenute ad applicare una serie di disposizioni che riguardano solo gli intermediari finanziari e meglio rappresentate nella seguente tabella.

Disposizioni fiscali inapplicabili alle <i>holding</i> industriali		Riferimento di legge
Interessi passivi	Per le <i>holding</i> finanziarie è prevista, alternativamente, la facoltà di dedurre: <ul style="list-style-type: none"><li>– in misura integrale gli interessi passivi;</li><li>– gli interessi passivi nel limite del 96% (per le SGR, le SIM, le imprese di assicurazione e le società capogruppo di gruppi assicurativi).</li></ul>	Articolo 96, Tuir
Svalutazione dei crediti	Per le <i>holding</i> finanziarie è prevista la possibilità di dedurre integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio: <ul style="list-style-type: none"><li>– le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo;</li><li>– le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso.</li></ul>	articolo 106, comma 3 e 4, Tuir
Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari	Le <i>holding</i> finanziarie possono optare per la non applicazione della pex alle partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi: <ul style="list-style-type: none"><li>– finalizzati al recupero di crediti; o</li><li>– derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria.</li></ul>	Articolo 113, comma 1, 2, 5 e 6, Tuir
Addizionale Ires del 3,5%	Per le <i>holding</i> finanziarie (diverse dalle SGR, SIM e Banca d'Italia), l'aliquota Ires è applicata con una addizionale di 3,5 punti percentuali.	Articolo 1, comma 65, L. 208/2015

Per le *holding* industriali, ossia per le società che hanno per oggetto specifico l'assunzione di partecipazioni in società industriali, commerciali e di servizi, nel *plafond* previsto dall'articolo 106, comma 1, Tuir, per il calcolo delle svalutazioni dei crediti deducibili si computano anche i crediti finanziari verso le partecipate (risoluzione n. 197/E/1976).

Si segnala, infine, che si applicano alle *holding* industriali (così come anche alle *holding* finanziarie), le novellate disposizioni introdotte dal D.Lgs. 192/2024 e che interessano i conferimenti di partecipazioni effettuati dallo scorso 31 dicembre 2024. Nello specifico, il novellato articolo 177, comma 2-ter, Tuir, nel consentire il regime di realizzo controllato ai conferimenti di partecipazioni non di controllo, purché “*qualificate*” (ai sensi del comma 2-bis, articolo 177, Tuir) prevede che, se sono conferite partecipazioni in una società (non quotata) qualificata quale *holding* (finanziaria o industriale), le percentuali di qualificazione devono sussistere per le partecipazioni da questa detenute direttamente (o indirettamente tramite società controllate anch'esse qualificate *holding*) il cui valore contabile complessivo è



superiore al 50% del valore contabile totale delle partecipazioni da questa detenute direttamente, o indirettamente per il tramite delle controllate.

Come si desume dalla lettura della Relazione illustrativa al D.Lgs. 192/2024, le partecipazioni detenute indirettamente dalla *holding* rilevano nel computo soltanto se sono detenute per il tramite di *sub holding*, senza tener conto, in questa particolare fattispecie, del valore contabile della partecipazione nelle *sub holding*, dovendosi adottare un approccio *look through*.

Si segnala che l'articolo è tratto da "[Bilancio, vigilanza e controlli](#)".

**GUIDA AGLI ADEMPIMENTI**

## ***Deducibilità dell'Imu dal reddito d'impresa***

di **Alessandro Bonuzzi**

Seminario di specializzazione

### **Controlli fiscali in tema di superbonus, detrazioni nell'edilizia e crediti d'imposta**

Scopri di più

L'imposta comunale sugli immobili prevede generalmente un **doppio appuntamento** annuale per quanto riguarda il relativo versamento. Tuttavia, l'Imu dovuta per gli immobili posseduti dalle imprese impone anche una gestione sotto il **profilo contabile** con ricadute sulla determinazione del **reddito d'impresa**.

Sotto il **profilo contabile** fa fede l'**Oic 12** *Composizione e schemi del bilancio d'esercizio*, secondo cui:

- la voce residuale **14** *Oneri diversi di gestione* di Conto economico “*comprende tutti i costi dell'attività caratteristica non iscrivibili nelle altre voci della classe B) ed i costi dell'attività accessoria (diverse da quella finanziaria), che non abbiano natura di costi straordinari. Essa, inoltre, comprende tutti i costi di natura tributaria che non rappresentano oneri accessori di acquisto (imposte indirette, tasse e contributi vari) diversi dalle imposte dirette*”;
- tra le imposte indirette e le tasse si annoverano anche i **tributi locali**.

Ne deriva che **l'Imu deve essere rilevata**:

- nella **voce B.14**, per quanto riguarda il Conto economico;
- nella **voce D.12** *Debiti tributari*, per quanto riguarda lo Stato patrimoniale. Il debito tributario va poi chiuso in “dare” all'atto del pagamento dell'imposta e quindi dell'uscita di banca.

Dal lato fiscale, a partire dall'anno 2022, l'Imu è **integralmente deducibile** dal reddito d'impresa sulla base del **principio di cassa**; può, dunque, essere **dedotta l'imposta effettivamente pagata nel periodo di riferimento**. Il **principio di cassa** dettato dall'[articolo 99, Tuir](#), deve però essere coordinato con il **criterio della competenza**, nel senso che il principio di “cassa” va inteso come un **ulteriore vincolo** di deducibilità.

Sul punto, infatti, la [circolare n. 10/E/2014](#) ha avuto modo di chiarire che l'[articolo 99, comma 1, Tuir](#), “**non introduce ai fini della determinazione del reddito d'impresa un puro criterio di cassa in deroga a quello generale di competenza dei componenti negativi, ma costituisce una norma di**

***cautela per gli interessi erariali introducendo un'ulteriore condizione di deducibilità per le imposte che è appunto l'avvenuto pagamento***".

Va poi evidenziato che la **deducibilità dell'Imu** è prevista solo per gli **immobili strumentali**.

Al tal riguardo, si ricorda che **gli immobili delle imprese** possono essere **considerati strumentali**:

- per **natura** e in tal caso si tratta degli immobili con categoria catastale A/10, B, C, D ed E;
- per **destinazione**, se l'immobile è utilizzato **esclusivamente** per lo svolgimento dell'attività d'impresa.

Di contro, **non può essere dedotta l'Imu**:

- degli immobili **merce e patrimonio**;
- degli immobili adibiti **promiscuamente** all'esercizio **dell'attività d'impresa e all'uso personale** o familiare del contribuente ([circolare n. 10/E/2014](#)).

Pertanto, le **società immobiliari di gestione non possono dedurre l'Imu relativa agli immobili abitativi, non potendo questi essere considerati strumentali, nemmeno per destinazione**; invece, possono esse portare in deduzione **l'imposta afferente a uffici, negozi, capannoni, eccetera**.

Con riferimento alla **dichiarazione dei redditi**, l'Imu relativa a immobili strumentali, se pagata, non comporta alcuna variazione fiscale, **essendo imputata in Conto economico e deducibile al 100%**.

Di contro, in sede dichiarativa, deve essere effettuata un'apposita **variazione in aumento** per l'importo **dell'Imu relativa a immobili abitativi, siccome indeducibile ancorché pagata**. Il rigo di riferimento è l'**RF16**.

L'Imu rimane invece indeducibile ai fini **Irap**.

I principi qui esposti trovano applicazione anche per la determinazione del **reddito di lavoro autonomo**.

## ***Rimborsi spese ai professionisti senza limiti massimi***

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Seminario di specializzazione

### **Poste di bilancio a elevato rischio fiscale**

Questioni controverse e soluzioni giurisprudenziali

Scopri di più

Il richiamo ai **limiti di deducibilità previsti per i rimborsi ai dipendenti** nel nuovo [comma 3-bis dell'articolo 95, Tuir](#), anche ai **professionisti esterni**, comporterebbe solo un **ingiustificato aggravio impositivo in capo alle imprese**, e sarebbe auspicabile un **ripensamento da parte del Legislatore**, in quanto la formulazione normativa **non appare diversamente interpretabile**. È quanto affermato nel recente **documento n. 1 dell'AIDC LAB**, in cui si analizzano alcuni **aspetti relativi agli obblighi di tracciabilità delle spese per vitto, alloggio o trasporto con mezzi pubblici non di linea**, nonché dei rimborsi delle predette spese ai dipendenti e professionisti, introdotti dalla **Legge di Bilancio 2025**, e che **condizionano sia la deducibilità in capo al soggetto che eroga il rimborso sia l'imponibilità in capo al dipendente** che li sostiene.

Il testo normativo del nuovo [comma 3-bis](#) citato stabilisce che *“Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”*. Dalla lettura del testo, il richiamo ai limiti di cui ai commi 1, 2 e 3, contenuto nella riportata disposizione, si applicherebbe anche ai **rimborsi corrisposti ai lavoratori autonomi e non solo per quelli erogati ai dipendenti**.

Tuttavia, è noto che **le limitazioni previste per la deducibilità dei rimborsi analitici sono applicabili solo ai dipendenti** (180,76 euro giornalieri per le trasferte in Italia e 258,23 euro per le trasferte all'estero) e **non anche ai professionisti esterni**. Si tratta di un “disallineamento” normativo che, tuttavia, necessita, secondo l'AIDC, di un intervento normativo, poiché il dato letterale dell'[articolo 95, comma 3-bis, Tuir](#), non consente di concludere diversamente.

In questo contesto si inserisce, come opportunamente evidenziato nel documento, anche **la nuova disciplina dei rimborsi spese** prevista nell'[articolo 54-ter, Tuir](#), nell'ambito delle regole di determinazione del reddito di lavoro autonomo, secondo cui **tali spese sono “neutre”**, in quanto se da un lato non sono deducibili, dall'altro **non concorrono alla formazione del reddito del professionista all'atto del riaddebito al committente**. Costringere il lavoratore autonomo a

sostenere le spese per vitto, alloggio e viaggio (tramite servizi pubblici non di linea) con strumenti tracciabili è, quindi, **funzionale solamente a consentire la deduzione del costo in capo al committente**, e non anche per la citata neutralità in capo al professionista, per il **quale non assume rilievo la modalità di sostenimento della spesa**.

Ulteriore spunto che si ricava dalla lettura del documento riguarda **l'ambito territoriale della norma**, che interessa sia **le spese sostenute in Italia sia le spese sostenute per trasferte all'estero**. Posto che la finalità della norma è di incentivare l'utilizzo di sistemi di pagamento tracciati a danno del contante, considerate le difficoltà che tale adempimento potrebbe avere in altri Paesi (nei quali l'utilizzo di sistemi di pagamento tracciati non è così diffuso), l'Associazione ritiene che **le spese sostenute per le trasferte all'estero non siano soggette ai nuovi obblighi di tracciabilità**, considerando anche che in alcuni Paesi la legislazione **non prevede il divieto di pagamento in contanti** quale **requisito per la deducibilità della relativa spesa**.

## ***Esenzione Iva importazione per le piccole spedizioni prive di carattere commerciale da Paesi terzi***

di **Marco Peirola**

Seminario di specializzazione

### **Aspetti civilistici e fiscali del commercio elettronico**

Scopri di più

L'**ambito applicativo dell'esenzione dell'Iva all'importazione**, prevista dall'articolo 143, § 1, lettera b), Direttiva 2006/112/CE, per i **beni oggetto di piccole spedizioni, prive di carattere commerciale**, provenienti **dai Paesi terzi** è stato esaminato dalla Corte di Giustizia UE di cui alla [causa C-405/24 sentenza dell'8 maggio 2025](#).

Tale disposizione stabilisce che gli Stati membri **esentano le importazioni definitive di beni** disciplinate dalle Direttive 69/169/CEE, 83/181/CEE e 2006/79/CE.

Nel procedimento in commento, assumono rilevanza le importazioni di beni disciplinate dalla Direttiva 2006/79/CE, il cui articolo 1, § 1, prevede che le **merci oggetto di piccole spedizioni, prive di carattere commerciale, spedite da un Paese terzo da un privato e destinate ad un altro privato che si trovi in uno Stato membro**, beneficiano, in sede di importazione, di una **franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne**.

Nel caso di specie, si è trattato di stabilire se l'importazione, in Polonia, di **merci oggetto di una spedizione tra privati** possa essere **esentata dall'IVA**, qualora il **destinatario della spedizione** si trovi in uno **Stato membro diverso dalla Polonia**.

Le Autorità fiscali hanno ritenuto che **l'esenzione dall'Iva si applichi esclusivamente qualora la spedizione sia destinata ad un privato residente nello Stato membro** nel quale **le merci sono importate** e, nello stesso senso, il giudice del rinvio ha osservato che, secondo la giurisprudenza nazionale, le disposizioni della Direttiva 2006/79/CE operano una **distinzione a seconda del luogo di residenza del destinatario finale** delle merci, allorché il luogo di importazione preso in considerazione è **uno Stato membro**. Pertanto, **sia l'applicazione dell'Iva all'importazione delle merci che l'esenzione dall'Iva relativa all'importazione per le piccole spedizioni tra privati, prive di carattere commerciale, sarebbero collegate al luogo di residenza del destinatario finale delle merci**.

La questione sollevata dinanzi alla Corte europea è, quindi, diretta a stabilire se **l'esenzione dall'Iva prevista per le importazioni** in esame riguardi **unicamente le spedizioni destinate ai**



**privati residenti nello Stato membro di importazione** o se la stessa si applichi alle spedizioni destinate ai privati che si trovano **in qualsiasi Stato membro, anche diverso da quello di importazione**.

Tenuto conto che l'articolo 1, § 1, Direttiva 2006/79/CE, non si riferisce a uno Stato membro specifico e non menziona, in particolare, lo Stato membro di importazione, la Corte ha osservato che **l'esenzione dall'Iva riguarda spedizioni destinate ad un privato** che si trovi **in un qualsiasi Stato membro**.

In coerenza con le indicazioni della giurisprudenza comunitaria, secondo cui, ai fini dell'interpretazione di una norma di diritto dell'Unione, si deve tenere conto non soltanto del **tenore letterale** della stessa, ma anche del suo **contesto** e degli **scopi perseguiti** dalla normativa, la Corte ha proseguito l'analisi prendendo in considerazione il **contesto** in cui si inseriscono l'articolo 143, § 1, lettera b), Direttiva 2006/112/CE, e l'articolo 1, § 1, Direttiva 2006/79/CE.

A questo proposito, il riferimento alle **spedizioni destinate ad un privato residente** in uno Stato membro figurava già sia nell'articolo 1, § 1, Direttiva 78/1035/CEE, che corrisponde all'articolo 1, § 1, Direttiva 2006/79/CE, che nell'articolo 1, § 1, della proposta di Direttiva relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti da Paesi terzi.

Dai lavori preparatori della **Direttiva 78/1035/CEE**, che è stata **abrogata e sostituita dalla Direttiva 2006/79/CE**, conformemente all'articolo 6 di quest'ultima Direttiva, risulta che il Legislatore non ha inteso subordinare l'applicazione dell'esenzione dall'Iva delle piccole spedizioni prive di carattere commerciale ad una condizione relativa ad uno specifico **luogo di destinazione della spedizione all'interno della UE**.

Inoltre, il considerando 3 della Direttiva 2006/79/CEE precisa che, per ragioni pratiche, i limiti entro i quali si applica l'esenzione dall'Iva all'importazione delle piccole spedizioni prive di carattere commerciale provenienti da Paesi terzi dovrebbero essere, per quanto possibile, **uguali a quelli previsti per le franchigie dai dazi all'importazione** dal Regolamento 918/83/CEE.

Al riguardo, l'articolo 29, § 1, del citato Regolamento, i cui termini sono stati, in sostanza, ripresi dall'articolo 25 del Regolamento 1186/2009/CE, prevedeva una **franchigia dai dazi all'importazione** per spedizioni aventi caratteristiche analoghe a quelle delle spedizioni di cui all'articolo 1, § 1, Direttiva 78/1035/CEE, e precisava che tale franchigia si applicava alle **spedizioni inviate ad un privato che si trovava nel territorio doganale della UE, senza fare riferimento a uno Stato membro preciso**.

Peraltro, contrariamente all'articolo 1, § 1, Direttiva 2006/79/CE, altre disposizioni della Direttiva 2006/112/CE, come gli articoli 32, 86 e 163, menzionano espressamente **lo Stato membro di importazione**.

Infine, per ciò che attiene alla **finalità** dell'esenzione dall'Iva all'importazione per i beni oggetto di piccole spedizioni, prive di carattere commerciale, dalla motivazione della proposta di Direttiva sopra richiamata risulta che la Direttiva 78/1035/CEE, abrogata e sostituita dalla Direttiva 2006/79/CEE, aveva l'obiettivo di **rendere più flessibile il regime applicabile alle piccole spedizioni tra privati prive di carattere commerciale provenienti da Paesi terzi**, poiché tali spedizioni avevano essenzialmente carattere affettivo, erano di **modesto valore** ed **erano già state assoggettate**, in linea di principio, **ad imposta nel Paese di spedizione**.

In tale prospettiva, non **esiste alcuna differenza** tra le spedizioni di merci, prive di carattere commerciale, provenienti da Paesi terzi, da parte di un privato e destinate ad un altro privato, a seconda dello Stato membro di residenza del destinatario della spedizione.

In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte ha affermato che **l'esenzione dall'Iva** all'importazione per i beni oggetto di piccole spedizioni, prive di carattere commerciale, si applica **indipendentemente** dalla circostanza che il destinatario della spedizione risieda **nello Stato membro di importazione o in un altro Stato membro**.

IMPOSTE SUL REDDITO

---

## ***Finanziamento dei soci sotto la lente del codice civile e del Fisco – III parte***

di **Andrea Bongi**

Il **regime fiscale degli interessi** percepiti sui **finanziamenti fruttiferi** effettuati dai soci è una questione sulla quale spesso si incentrano le attenzioni e le **perplexità dei contribuenti e del Fisco**.

In linea generale, il **regime fiscale di tassazione** degli **interessi attivi** percepiti dai soggetti che svolgono attività d'impresa, è disciplinata dall'[articolo 89, Tuir](#).

Tale articolo è applicabile anche alle **società di persone** e alle **imprese individuali** per il rimando generale effettuato dall'[articolo 56, comma 1](#), alle disposizioni previste per la **determinazione del reddito dei soggetti Ires**.

Per tali **soggetti gli interessi attivi** (diversi da quelli di mora) concorrono a formare il reddito di impresa per l'ammontare maturato nell'esercizio, secondo l'ordinario criterio di competenza.

Le **imprese minori** assoggettano ad imposizione gli interessi attivi **secondo il principio di cassa** sulla base delle previsioni contenute nell'[articolo 66, Tuir](#).

Gli **interessi attivi e gli interessi passivi**, compresi quelli bancari, **non possono formare oggetto di compensazione** fra loro.

La tassazione degli interessi sui finanziamenti soci varia in base alla **natura del finanziamento** (fruttifero o infruttifero) e alla **tipologia di socio percettore** degli stessi:

- per i **finanziamenti fruttiferi**, gli interessi attivi percepiti dai soci persone fisiche sono considerati redditi di capitale ai sensi dell'[articolo 44, Tuir](#), e sono soggetti a **ritenuta d'imposta del 26%**;
- per i **soci persone giuridiche** (società), gli interessi attivi sui finanziamenti concorrono alla formazione del reddito d'impresa per il loro complessivo ammontare.

Per quanto attiene al criterio corretto per la **tassazione degli interessi** sui finanziamenti effettuati dai soci **persone fisiche alla società è dunque quello di cassa**, e non quello di **competenza economica**. Non si riscontrano orientamenti che indichino espressamente la **tassazione per "maturazione" degli interessi in capo al socio persona fisica** che non agisce

nell'ambito dell'attività d'impresa e ora anche di lavoro autonomo.

In questo senso anche la [circolare n. 11/E/2005](#) dell'Agenzia delle entrate ha ribadito che *“l'assimilazione della remunerazione indeducibile dei finanziamenti agli utili distribuiti comporta che la tassazione di questi ultimi avvenga al momento della percezione (criterio di imputazione a periodo per cassa) e non al momento della maturazione (criterio di imputazione a periodo per competenza)”*.

Ciò premesso, si tratta di individuare anche i **corretti criteri di applicazione della ritenuta** sugli interessi dovuti a favore dei soci.

Su tale questione vi sono **diversi aspetti da considerare**.

In primo luogo, occorre verificare la **natura degli interessi relativi al finanziamento dei soci**. Gli interessi derivanti da finanziamenti soci, come abbiamo visto, hanno una **natura differente** a seconda del **soggetto percettore**:

- se il socio percettore è una **società in nome collettivo**, in accomandita semplice o equiparata, oppure una società soggetta all'Ires, o un ente pubblico o privato con oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, gli interessi **non costituiscono “reddito di capitale”, ma rientrano nella determinazione del reddito d'impresa**, quali **componenti positivi**;
- se il socio percettore è invece un soggetto che istituzionalmente non può essere **titolare di redditi d'impresa** (società semplici, società ed associazioni fra artisti e professionisti, imprese agricole), gli interessi sono considerati invece quali **“redditi di capitale”**;
- se il socio percettore è un **imprenditore individuale** o un soggetto per il quale il possesso di redditi d'impresa rappresenta una eventualità (come gli enti non commerciali), la qualificazione dipende dalle **circostanze specifiche**.

Per quanto attiene, invece, all'**applicazione della ritenuta**, l'[articolo 26, comma 5, D.P.R. 600/1973](#), prevede che:

- per i **soggetti residenti**: quando gli interessi costituiscono reddito di capitale, si applica una **ritenuta del 12,50% a titolo d'acconto**, con obbligo di rivalsa;
- per i **soggetti non residenti**: la **ritenuta è applicata a titolo d'imposta** ed è operata anche sui proventi conseguiti **nell'esercizio d'impresa commerciale**.

Tuttavia, quando gli interessi sono **corrisposti tra società commerciali residenti ed enti assimilati**, essendo qualificati come **reddito d'impresa** e non come **reddito di capitale**, non si applica la ritenuta prevista dall'[articolo 26, comma 5, D.P.R. 600/1973](#).